



*UNIONE DEI COMUNI MONTANI
COLLINE DEL FIORA*

COMPRENDENTE I COMUNI DI PITIGLIANO MANCIANO SORANO
VIA UGOLINI, 83 – 58017 PITIGLIANO (GR)

Tel. 0564 616039– fax 0564 615596

www.uc-collinedelfiora.it

PEC: uc-collinedelfiora@postacert.toscana.it

**GESTIONE ASSOCIATA DEI PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE DEI
CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE NELLE CIVILI ABITAZIONI**

REGOLAMENTO

**PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE**

INDICE

Art. 1 - Oggetto	p. 3
Art. 2 - Soggetti legittimati a presentare domanda di contributo	p. 3
Art. 3 - Soggetti legittimati a percepire il contributo	p. 3
Art. 4 - Interventi ammessi a contributo	p. 3
Art. 5 - Tipologie di intervento	p. 4
Art. 6 - Contenuto della domanda e modalità di presentazione della stessa	p. 4
Art. 7 Commissione tecnica	p. 5
Art. 8 - Graduatoria	p. 5
Art. 9 - Modalità di erogazione del contributo	p. 6
Art. 10 - Decadenza, riduzione e revoca del contributo	p. 6
Art. 11 - Entità massima del contributo erogabile per la realizzazione di opere edilizie	p. 6
Art. 12- Entità massima del contributo erogabile per l'acquisto e l'installazione di attrezzature	p. 6
Art. 13 - Entità massima del contributo erogabile per ciascuna domanda	p. 6
Art. 14 - Limiti per l'erogazione del contributo	p. 7
Art. 15 - Rendicontazione dei contributi erogati	p. 7
Art. 16 - Informazioni e comunicazioni	p. 7
Art. 17 - Convenzione per l'esercizio associato	p. 7

Art. 1 - Oggetto

1. Le procedure disciplinate dal presente regolamento sono svolte dall'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora, quale ente delegato delle funzioni, dei procedimenti e delle attività relative al servizio associato dai Comuni di Manciano, Pitigliano e Sorano, come da Convenzione approvata ai sensi dell'art. 30 del T.U. 267/2000, ove è istituito l'Ufficio Associato dei procedimenti per la concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche, di seguito definito "Ufficio Associato".

2. Il presente regolamento, in esecuzione dell'articolo 5 quater della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche), modificata dalla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 66, e da ultimo modificata dalla legge regionale 16 novembre 2004, n. 65, disciplina:

- a) le modalità di presentazione della domanda per accedere ai contributi regionali e la documentazione da allegare alla stessa;
- b) i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi da erogare per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili;
- c) i criteri e le modalità di quantificazione del contributo massimo erogabile a ciascun richiedente.

Art. 2 - Soggetti legittimati a presentare domanda di contributo

1. Possono presentare le domande per accedere ai contributi regionali per l'eliminazione delle barriere architettoniche i seguenti soggetti:

- a) le persone disabili con menomazioni o limitazioni permanenti di carattere fisico o di carattere sensoriale o di carattere cognitivo che abbiano la residenza anagrafica negli edifici interessati dagli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
- b) le persone disabili con menomazioni o limitazioni permanenti di carattere fisico o di carattere sensoriale o di carattere cognitivo che assumano la residenza anagrafica negli edifici interessati dagli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche entro tre mesi dal momento della comunicazione del comune dell'ammissione al contributo quale beneficiario.

2. Possono presentare la domanda coloro che esercitano la tutela, la potestà ovvero l'amministrazione di sostegno dei soggetti indicati al comma 1.

Art 3 - Soggetti legittimati a percepire il contributo

1. Oltre ai soggetti di cui all'articolo 2, per gli interventi richiesti secondo le modalità del presente regolamento, possono percepire i contributi regionali per l'eliminazione delle barriere architettoniche, anche i soggetti che hanno sostenuto le spese di realizzazione degli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

2. Se i soggetti che hanno sostenuto effettivamente le spese sono diversi da quelli indicati all'articolo 2, essi devono sottoscrivere la domanda per conferma del contenuto e per adesione.

Art. 4 - Interventi ammessi a contributo

1. Sono ammessi ai contributi previsti nel titolo I bis della l.r. 47/1991 gli interventi diretti all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzati:

- a) in tutte le civili abitazioni, ivi incluse le pertinenze di tali abitazioni definite ai sensi dell'articolo 817 del codice civile, per le quali è stata presentata domanda dai soggetti di cui all'articolo 2;
- b) in tutte le parti condominiali delle abitazioni indicate alla lettera a), definite ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile.

2. Gli interventi di cui al comma 1, sono finalizzati:

- a) a garantire, nella misura più ampia possibile, l'autonomia del richiedente nello svolgimento delle attività residenziali;
 - b) a valorizzare le capacità residue del richiedente.
3. La congruità degli interventi rispetto alle finalità indicate al comma 2, lettere a) e b), con la tipologia della disabilità della persona che richiede il contributo è attestata da una commissione tecnica, di cui al successivo art. 7.

Art. 5 - Tipologie di intervento

1. Gli interventi ammessi al contributo ai sensi dell'articolo 4, possono consistere in:
- a) opere edilizie direttamente finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e percettive;
 - b) acquisto e installazione di attrezzature direttamente finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e percettive, quali:
 - 1) mezzi idonei a garantire il superamento dei dislivelli da parte delle persone con problemi di mobilità;
 - 2) strumenti idonei a favorire la sicurezza d'uso e la fruibilità degli spazi da parte delle persone disabili;
 - 3) dispositivi idonei a favorire l'orientamento e la mobilità negli ambienti;
 - 4) dispositivi impiantistici idonei a favorire l'autonomia domestica delle persone disabili.

Art. 6 - Contenuto della domanda e modalità di presentazione della stessa

1. I soggetti legittimati di cui all'articolo 2, presentano la domanda di contributo o direttamente all'Ufficio Associato o presso il comune dove hanno, o stanno per assumere entro 3 mesi dal momento della comunicazione dell'ammissione al contributo quale beneficiario, la residenza anagrafica, ovvero ove è situato l'immobile interessato dagli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.
2. Nel caso di una istanza presentata al protocollo generale di uno dei Comuni convenzionati, tutta la documentazione dovrà essere trasmessa tempestivamente all'Ufficio Associato.
3. Il comune dovrà procedere all'accertamento della residenza anagrafica dei soggetti legittimati a presentare la domanda di contributo. Tale accertamento dovrà essere trasmesso all'Ufficio Associato.
4. Per la domanda, la quale deve essere in regola con le disposizioni fiscali vigenti al momento della presentazione della stessa, dovrà essere utilizzata la modulistica predisposta dall'Ufficio Associato sulla base della normativa regionale in materia.
5. La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione prevista. Il richiedente dovrà indicare il tipo di intervento per il quale domanda il contributo specificando il tipo di opere edilizie che intende realizzare, il tipo di attrezzature da acquistare e da installare, il relativo preventivo di spesa, oltre ad apposita dichiarazione che attesta che i lavori non siano stati avviati o realizzati.
6. La domanda può riguardare un solo intervento ovvero un insieme sistematico di interventi funzionalmente connessi. Per intervento funzionalmente connesso si intende una pluralità di interventi tra quelli indicati all'articolo 5 realizzati sullo stesso immobile finalizzati a rimuovere una o più barriere che limitano o impediscono lo svolgimento delle attività residenziali. Un intervento funzionalmente connesso può consistere anche nella realizzazione di una o più opere edilizie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), congiuntamente all'acquisto e all'installazione di una o più attrezzature tra quelle indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera b). In tale caso, per la determinazione dell'entità del contributo si applica l'articolo 13.
7. A ciascun richiedente, per una stessa unità immobiliare, può essere concesso un solo contributo derivante dal fondo regionale.

8. Nel caso in cui in un edificio vi siano più disabili fruitori dello stesso intervento di eliminazione delle barriere architettoniche, la domanda è presentata da uno di essi, fermo restando che per ogni specifico intervento può chiedersi un solo contributo.
9. Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno.
10. Entro il 30 giugno di ciascun anno l'Unione dei Comuni trasmette alla Regione il rendiconto dei contributi erogati sulla base delle domande di contributo presentate e finanziate.

Art. 7 Commissione tecnica

1. Per la valutazione delle domande di contributo e la formazione della graduatoria di cui al successivo art. 8, è istituita, con atto di nomina della Giunta dell'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora, la commissione tecnica.
2. La commissione tecnica è composta dal Responsabile della gestione associata, che la presiede e la convoca, da un responsabile di un ufficio tecnico comunale (individuato in base alla residenza dei richiedenti il contributo), da un esperto in materia di servizi sociali e dal medico legale dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio in qualità di membro esperto. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente dell'Unione dei Comuni.
3. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di tutti i componenti.
4. La durata della commissione tecnica è stabilita in tre anni.

Art. 8 - Graduatoria

1. L'Ufficio Associato forma una graduatoria dei soggetti che hanno presentato validamente la domanda per il contributo, attribuendo a ciascuno di essi un punteggio determinato sulla base dell'analisi:
 - a) della disabilità accertata dall'autorità competente. Per attestare la disabilità della persona con menomazioni o limitazioni permanenti di carattere fisico, sensoriale o cognitivo sono considerate valide le certificazioni rilasciate dalle competenti Commissioni delle Aziende Sanitarie ovvero da altra struttura competente in materia secondo la legislazione vigente (es. INAIL per gli invalidi del lavoro);
 - b) della congruenza dell'intervento con la tipologia della disabilità e con le esigenze di vita domestica del richiedente, attestata dalla componente commissione tecnica.
2. In relazione alla gravità della disabilità, accertata dall'autorità competente, si attribuisce un punteggio massimo di 70 punti su 100 (70/100), nella modalità di seguito indicata:
 - 1) persone non deambulanti con disabilità totale, 70 punti/100 (70/100);
 - 2) persone con menomazioni o limitazioni permanenti di tipo fisico, sensoriale o cognitivo, fino a 60 punti su 100 (60/100), con la seguente specificazione:
 - a) disabilità grave: 40 punti
 - b) disabilità completa: 60 punti
3. In relazione alla congruenza degli interventi con la tipologia della disabilità e con le esigenze di vita domestica del richiedente, attestata dalla competente commissione tecnica si attribuisce un punteggio massimo pari a 30 punti su 100 (30/100), nella modalità di seguito indicata:
 - a) intervento coerente con la disabilità accertata: 15 punti
 - b) intervento molto coerente con la disabilità accertata: 30 punti
4. A parità di punteggio, è data priorità alla domanda del disabile che ha la situazione reddituale più svantaggiata, così come essa risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche:
 - a) direttamente dalla persona disabile che richiede il contributo;
 - b) dal soggetto che ha a carico la persona disabile ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), da ultimo modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.

5. L'Ufficio Associato rende pubblica la graduatoria entro il 31 marzo di ciascun anno.
6. La graduatoria è unica ed ha validità in tutto il territorio degli Enti associati.
7. L'Ufficio Associato comunica all'avente diritto l'ammissione al contributo, stabilendo un termine entro il quale dovrà essere presentata la documentazione attestante le spese sostenute mediante fatture quietanzate.

Art. 9 - Modalità di erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo è effettuata dall'Ufficio Associato dopo l'esecuzione delle opere, l'acquisto e l'installazione delle attrezzature, sulla base della presentazione della documentazione attestante le spese sostenute mediante fatture quietanzate e previa verifica della residenza anagrafica.
2. Qualora le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a coprire tutte le richieste inserite in graduatoria e l'Ufficio Associato intenda soddisfare un maggior numero di richieste, l'entità del contributo erogabile per la realizzazione di opere edilizie o per l'acquisto e l'installazione di attrezzature ai sensi degli articoli 11 e 12 può essere ridotta dall'Ufficio Associato nella misura massima del 10 per cento.
3. Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano valide per i due anni successivi e sono valutate per la formazione della nuova graduatoria, con le modalità di cui all'articolo 8.
4. Le domande non soddisfatte nell'anno precedente per insufficienza di fondi concorrono con le domande presentate nell'anno in corso per la formazione della nuova graduatoria.

Art. 10 - Decadenza, riduzione e revoca del contributo

1. La mancata presentazione della documentazione attestante le spese sostenute mediante fatture quietanzate, entro il termine stabilito dall'Ufficio Associato al momento dell'ammissione al contributo, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, comporta la decadenza dal contributo medesimo.
2. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella ammessa, il contributo è ridotto proporzionalmente. In ogni caso, è garantito il rispetto di una percentuale prevista per la realizzazione di opere edilizie o per l'acquisto e l'installazione delle attrezzature nella misura prevista nei successive articoli 11, 12 e 13.
3. Qualora le opere realizzate e i beni acquistati non risultino conformi alla documentazione allegata alla domanda di contributo, è disposta la revoca dello stesso.
4. Le somme eventualmente recuperate per effetto dei provvedimenti di decadenza, riduzione o revoca del contributo sono utilizzate per il finanziamento della prima graduatoria utile.

Art. 11 - Entità massima del contributo erogabile per la realizzazione di opere edilizie

1. Per la realizzazione delle opere edilizie, indicate all'articolo 5, comma 1, lettera a), possono essere concessi contributi con i fondi regionali in misura non superiore al 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta, ivi comprese le spese tecniche, e comunque per un importo non superiore a €. 7.500,00 per ogni singolo intervento.

Art. 12- Entità massima del contributo erogabile per l'acquisto e l'installazione di attrezzature

1. Per l'acquisto e l'installazione delle attrezzature, indicate all'articolo 5, comma 1, lettera b), possono essere concessi contributi con i fondi regionali in misura non superiore al 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo non superiore a €. 10.000,00 per ogni singolo intervento.

Art. 13 - Entità massima del contributo erogabile per ciascuna domanda

1. Qualora la domanda di contributo sia relativa ad un intervento funzionalmente connesso come definito dall'articolo 6, comma 6 che consiste nella realizzazione di una o più opere edilizie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), congiuntamente all'acquisto e all'installazione di una o più attrezzature tra quelle indicate alla lettera b), l'ammontare del contributo complessivo massimo erogabile per la domanda è dato dalla somma dei due contributi dovuti per le singole tipologie di intervento, ai sensi degli articoli 11 e 12.

Art. 14 - Limiti per l'erogazione del contributo

1. A ciascun richiedente, per una stessa unità immobiliare, può essere concesso un solo contributo derivante dal fondo regionale.

2. Nel caso in cui in un edificio vi siano più disabili fruitori dello stesso intervento di eliminazione di barriere architettoniche, la domanda è presentata da uno di essi, fermo restando che per ogni specifico intervento può chiedersi un solo contributo.

Art. 15 - Rendicontazione dei contributi erogati

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, l'Ufficio Associato trasmette alla Regione il rendiconto dei contributi erogati sulla base delle domande di contributo presentate e finanziate.

Art. 16 - Informazioni e comunicazioni

1. L'Ufficio Associato provvederà a pubblicizzare l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Unione dei Comuni e provvederà alla trasmissione ai Comuni associati per la pubblicazione nei rispettivi siti istituzionali.

Art. 17 - Convenzione per l'esercizio associato

1. Per l'attività dell'Ufficio Associato, la responsabilità del servizio e i rapporti tra gli Enti associati si rimanda alla vigente Convenzione in materia.